

BONFADINI. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Su che?

BONFADINI. Per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ma allora a forza di dichiarazioni si può prolungare la discussione fino a tarda notte.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti. (*Vivi segni d'impazienza*)

DI SAN DONATO. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

BONFADINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ma dove è il fatto personale?

BONFADINI. Le parole dell'onorevole Seismit-Doda verrebbero ad attribuirmi intenzioni che io non ho...

*Voci a sinistra.* No! no! Lo sappiamo! lo sappiamo!

PRESIDENTE. Ma questa non è personalità.

FENZI. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FENZI. Io non vorrei che la Camera prendesse adesso una deliberazione senza che bene fosse inteso che cosa si delibera.

Vi sono alcuni onorevoli membri della Sinistra i quali intendono che con quest'ordine del giorno si voglia infliggere un biasimo all'amministrazione attuale.

*Molte voci a sinistra.* No! no!

FENZI. Ora questo non è stato affatto l'intendimento dei proponenti. È stato abbastanza spiegato, e nella relazione e dagli oratori che hanno parlato in questa discussione, come l'unificazione fosse stata talmente avanzata che rendeva indispensabile di fare anche quest'ultima; ma quest'unificazione fu fatta dall'amministrazione passata, non dalla presente... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è abbastanza sviluppato e chiaro, perchè ogni deputato possa intenderne il senso. Io l'ho letto due volte, e se la Camera lo desidera, lo rileggerò la terza... (*Rumori — No! no!*)

SALARIS. Domando la parola per proporre l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli ordini del giorno proposti. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo primo e lo metto ai voti:

« Art. 1. Sino a tutto gennaio 1868 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1867, l'effetto delle quali sarà esteso anche alle provincie della Venezia e di Mantova; farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

« Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie, che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previ-

sioni fatte nel progetto del bilancio per il 1868 e nella relativa appendice, presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita. »

(È approvato.)

FANELLI. La controprova!

PRESIDENTE. Non si può più far la controprova quando il presidente ha pronunciato la formola è approvato.

*Voci a destra.* Benissimo!

PRESIDENTE. « Art. 2. È continuata al Ministero delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore.

« La somma dei buoni del tesoro in circolazione per conto dello Stato non potrà eccedere i 250 milioni di lire. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

L'articolo 3 essendo soppresso, leggo l'articolo 4 che diventa il 3:

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel regio decreto del 3 novembre 1867, n° 4029, con cui furono estese dal 1° gennaio 1868 alle provincie della Venezia e di Mantova il decreto reale e le leggi qui appresso indicate:

« Regio decreto 3 novembre 1861, numero 302, sulla contabilità generale dello Stato.

« Legge 14 agosto 1862, numero 800, sulla istituzione della Corte de'conti del regno d'Italia.

« Legge del 4 aprile 1856, numero 1560, sulla prescrizione dei Buoni del Tesoro.

« Legge del 19 luglio 1862, numero 722, che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

« Legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato.

« Legge 14 aprile 1864, numero 1731, sulle pensioni degli impiegati.

« Legge 10 luglio 1861, numero 94, colla quale fu istituito il Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia.

« È pure autorizzato a pubblicare nelle stesse provincie la legge 25 maggio 1865, numero 2312, pei contratti da comunicarsi al Consiglio di Stato. »

La discussione è aperta sopra questo articolo.

La parola su quest'articolo spetta al deputato Seismit-Doda il quale firmò un ordine del giorno di cui già si è dato lettura.

SEISMIT-DODA. Prego l'onorevole signor presidente di chiarire se, come ritengo, quell'ordine del giorno che ebbi l'onore con altri colleghi di presentare al banco della Presidenza, sia per essere posto in discussione, ad onta che siasi votato l'ordine del giorno puro e semplice.